

SOMMARIO: 1. L’alternatività delle forme di tutela - 2. Il reclamo all’Autorità di controllo - 3. La segnalazione al Garante - 4. Il ricorso giurisdizionale - 5. Il risarcimento e le responsabilità - 6. Le sanzioni - 7. Le sanzioni amministrative - 8. Le sanzioni penali

1. L’alternatività delle forme di tutela

L’art. 140-bis del novellato Codice privacy prevede, nel solco della tradizione, che all’interessato che si ritenga leso nel trattamento dei propri dati personali siano date due vie: il reclamo al Garante o il ricorso giurisdizionale.

Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria, al fine di evitare una duplicazione di procedimenti con il rischio, in caso di impugnazione della decisione del Garante sul reclamo, di un potenziale conflitto di “giudicati”.

Quindi, atteso che gli articoli 77 e 79 del Regolamento lasciano impregiudicata la possibilità di avvalersi di ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, la scelta è rimessa all’interessato che potrà decidere di proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all’Autorità giudiziaria qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, salvaguardando la regola dell’alternatività della tutela giurisdizionale con quella innanzi al Garante.

L’interessato può proporre reclamo al Garante che dovrà decidere entro 9 mesi, salvo casi particolari per i quali viene prevista una proroga di tre mesi.

È stata inoltre garantita la possibilità a chiunque di effettuare una segnalazione al Garante, da cui potranno scaturire eventuali provvedimenti.

Viene poi concessa la possibilità di adire direttamente l’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei propri diritti. Tale scelta è alternativa ad ogni altra azione instaurata o da instaurarsi presso il Garante e la competenza è stabilita nel Tribunale del luogo di residenza dell’interessato, sulla base delle più recenti pronunce giurisprudenziali, oppure in quello dove ha sede il titolare del trattamento.

Si specifica tuttavia che è il Garante per la protezione dei dati personali l'unico soggetto abilitato ad adottare provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento e ad irrogare sanzioni a livello amministrativo ai sensi dell'articolo 83 del Regolamento e dell'articolo 166 del Codice, a seguito di idoneo procedimento con garanzia dei diritti difensivi.

Infine si sottolinea la rilevanza penale della produzione di dichiarazioni o atti falsi al Garante durante gli accertamenti o il procedimento così come della turbativa nell'esecuzione dei compiti o nell'esercizio dei poteri del Garante.

Sulla scia proprio dell'art. 83, il comma 13 dell'art. 22 del D. Lgs. 101/2018 prevede che, per i primi 8 mesi dalla data di entrata in vigore della novella, il Garante per la protezione dei dati personali tenga conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risultino compatibile con le disposizioni del Regolamento stesso della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

2. Il reclamo all'Autorità di controllo

Il CAPO VIII del Regolamento, rubricato, “Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni” si apre con l'art. 77 che disciplina il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Come visto, tra i diritti dell'interessato vi è quello di proporre reclamo ad un'unica autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del Regolamento o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell'interessato.

Così il legislatore europeo statuisce che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Una volta che l'interessato abbia presentato reclamo all'autorità di controllo, si apre la fase dell'indagine e l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale.

Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato deve ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami, ogni autorità di controllo deve adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione (Cons. 141).

Il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dei provvedimenti emessi dall'autorità di controllo, anche a seguito di reclamo, è espressamente previsto dall'art. 78 che prescrive che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica (quindi non solo gli interessati, ma anche i Titolari e i responsabili) ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda, mentre agli interessati è riservato il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo competente non tratti un reclamo o non li informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto.

Sotto il profilo della giurisdizione il par. 3 precisa che le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale.

I Considerando del Regolamento, esplicano ancora meglio la procedura da adottare nei confronti di una decisione dell'autorità di controllo, da parte ad esempio di un titolare che si sia visto irrogare una sanzione, a suo parere ingiusta, o di un interessato che non abbia avuto soddisfazione in relazione ad un reclamo presentato.

In tali casi qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto di proporre un ricorso per l'annullamento delle decisioni del comitato dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste all'articolo 263 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 2007. In quanto destinatari di tali decisio-

ni, le autorità di controllo interessate che intendono impugnarle, devono proporre ricorso entro due mesi dalla loro notifica, conformemente all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 2007.

Ove le decisioni del comitato si riferiscano direttamente e individualmente a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o al reclamante, questi può proporre un ricorso per l'annullamento di tali decisioni e deve farlo entro due mesi dalla loro pubblicazione sul sito web del comitato, conformemente all'articolo 263 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 2007.

Fatto salvo tale diritto ai sensi dell'articolo 263 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 2007, ogni persona fisica o giuridica deve poter proporre un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una decisione dell'autorità di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di detta persona. Tale decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo o l'archiviazione o il rigetto dei reclami.

Tuttavia, tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo non comprende altre misure adottate dalle autorità di controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo. Le azioni contro l'autorità di controllo dovrebbero essere mosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformità del diritto processuale dello Stato membro in questione.

Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi a esse pendente (Cons. 143).

Se un reclamo è stato rigettato o archiviato da un'autorità di controllo, il reclamante può proporre ricorso giurisdizionale nello stesso Stato membro.

Nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi all'applicazione del Regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali che ritengano necessario, ai fini di una sentenza, disporre di una decisione in merito, possono, o nel caso di cui all'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 2007, devono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del diritto dell'Unione, compreso il Regolamento.

Inoltre, se una decisione dell'autorità di controllo che attua una decisione del comitato è impugnata dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale ed è in questione la validità della decisione del comitato, tale autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la decisione del comitato, ma deve deferire la questione di validità alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 2007 quale interpretato dalla Corte di giustizia, ove ritenga la decisione non valida.

Tuttavia, un'autorità giurisdizionale nazionale non può deferire una questione relativa alla validità di una decisione del comitato su richiesta di una persona fisica o giuridica che ha avuto la possibilità di proporre un ricorso per l'annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e individualmente interessata da siffatta decisione, ma non ha agito in tal senso entro il termine stabilito dall'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 2007 (Cons. 143).

Qualora un'autorità giurisdizionale adita per un'azione contro una decisione di un'autorità di controllo abbia motivo di ritenere che le azioni riguardanti lo stesso trattamento, quale lo stesso oggetto relativamente al trattamento da parte dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento, o lo stesso titolo, siano sottoposte a un'autorità giurisdizionale competente in un altro Stato membro, l'autorità giurisdizionale adita deve contattare tale autorità giurisdizionale al fine di confermare l'esistenza di tali azioni connesse.

Se le azioni connesse sono pendenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualsiasi autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere l'azione proposta dinanzi a essa o, su richiesta di una delle parti, può dichiarare la propria incompetenza a favore della prima autorità giurisdizionale adita se tale autorità giurisdizionale è competente a conoscere delle azioni in questione e la sua legge consente la riunione delle azioni.

Le azioni sono considerate connesse quando hanno tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da azioni separate (Cons. 144).

Il nuovo articolo 141 del Codice, come rivisto dal D. Lgs. 101/2018, stabilisce che l'interessato possa rivolgersi al Garante con una forma di tutela in via amministrativa, vale a dire con il reclamo previsto dall'articolo 77 del Regolamento.

Il reclamo viene quindi individuato dal legislatore italiano come un'unica forma di tutela amministrativa dell'interessato dinanzi al Garante quale autorità di controllo, in linea con quanto previsto dall'articolo 77 del Regolamento, facendo venire meno l'esigenza di mantenimento del ricorso al Garante come specifico strumento di tutela dei diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, ecc. ai sensi degli articoli 7 ss. del Codice), con conseguente abrogazione degli articoli 146-151 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (il ricorso presuppone, peraltro, l'interpello preventivo del titolare, non più previsto come requisito preliminare per il reclamo, e presenta profili di difficile conciliazione con il meccanismo di "sportello unico" di cui agli articoli 56, 60 e seguenti del Regolamento, riferiti ai trattamenti transfrontalieri di dati personali).

Tali diritti sono ora adeguatamente salvaguardati mediante il reclamo, posto che il Regolamento prevede l'applicabilità anche di rilevanti sanzioni pecuniarie in caso di loro violazione.

Con gli articoli 142 e 143 del nuovo Codice vengono sostanzialmente confermate le previsioni del Codice riguardo alla proposizione e alla decisione del reclamo, con un loro allineamento alle disposizioni del Regolamento per quanto concerne, da un lato, la possibilità per l'interessato di dare mandato per la presentazione del reclamo ad organizzazioni ed associazioni no profit (Articolo 80), che sono stati individuati nei c. d. enti del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (v. articolo 1, comma 2, lettera *b*), legge n. 106 del 2016), e, da un altro lato, l'obbligo per il Garante di informare l'interessato sullo stato o esito del reclamo entro tre mesi dalla data di presentazione, in conformità al considerando 141 ed all'articolo 77, paragrafo 2, del Regolamento.

3. La segnalazione al Garante

L'articolo 144 del nuovo D. Lgs. 196/2003 mantiene sotto la rubrica "Segnalazioni", lo strumento della segnalazione, già previsto in tale norma del Codice, come ulteriore forma di tutela amministrativa comunque attivabile da soggetti diversi dall'interessato al fine di portare all'attenzione e richiedere l'intervento del Garante in relazione a vicende anche a carattere collettivo e sociale, concernenti possibili violazioni della disciplina sulla protezione dei dati.

4. Il ricorso giurisdizionale

Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata (Cons. 85).

L'art. 79 si concentra quindi sul diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, da parte dell'interessato. Il legislatore europeo infatti prescrive che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del Regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

Nell'articolo 152 del nuovo codice, riguardante l'*“Autorità giudiziaria ordinaria”*, viene conservata la disposizione relativa all'attribuzione all'Autorità giudiziaria ordinaria della competenza su tutte le controversie in materia di protezione dei dati personali, nonché di diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo Regolamento, in quanto compatibile con gli articoli 78 e 79 del Regolamento in materia di ricorso giurisdizionale nei confronti sia delle autorità di controllo, sia del titolare o responsabile del trattamento.

Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.

A tal riguardo di rilievo è l'art. 17 del D. Lgs. 101/2018, titolato *“Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150”*, il quale disciplina, sotto il profilo strettamente procedurale, l'iter per dirime-

re le controversie previste dall'articolo 152 del Codice, incidendo direttamente sull'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011 che ora prevede che, pur mantenendosi la competenza del Tribunale del luogo in cui risiede o ha sede il titolare o il responsabile del trattamento, sussista in alternativa, la competenza anche del luogo in cui ha la residenza l'interessato, ove si tratti di un consumatore. Inoltre viene previsto che anche per i ricorsi giurisdizionali l'interessato abbia il diritto di conferire mandato ad enti del terzo settore, come per il reclamo, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, del Regolamento.

Dall'analisi del combinato disposto dell'art. 77 con l'art. 79 si evince quindi la scelta europea di mantenere il cd. "doppio binario", in caso di contestazione di violazioni della disciplina in materia di tutela dei dati personali.

All'interessato è quindi permesso proporre reclamo all'autorità di controllo per mezzo di un procedimento amministrativo, o adire il tribunale ordinario con un vero e proprio ricorso giurisdizionale.

A tali fini l'interessato ha il diritto di dare mandato ad un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i propri diritti, nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento del danno.

Una clausola di apertura nei confronti degli Stati membri all'art. 80 prevede che questi possano prevedere che un organismo, organizzazione o associazione indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti propri dell'interessato, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode siano stati violati in seguito al trattamento dei dati.

L'art. 81 precisa che l'autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdizionale nell'altro Stato membro per confermare l'esistenza delle azioni.

Se poi più azioni, riguardanti lo stesso oggetto relativamente al tratta-

mento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento, siano pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni.

Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

L'articolo 18 del D. Lgs. 101/2018, rubricato "Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali", introduce l'ammessione al pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale previsto per la violazione contestata in sede amministrativa (pari alla somma che conseguirebbe all'applicazione della diminuente del fatto di minore gravità di cui all'articolo 164-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 196 del 2003), per i procedimenti inerenti gli illeciti amministrativi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 per i quali, alla data indicata in decreto, non sia stata adottata la relativa ordinanza- ingiunzione.

Il nuovo articolo 19 del D. Lgs. 101/2018 introduce invece una specifica disciplina per la "Trattazione degli affari pregressi", prevedendo in particolare che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso pubblicato dal Garante, si possa presentare alla stessa Authority motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare. In assenza di richiesta di trattazione, i relativi procedimenti sono improcedibili.

Si dispone, infine, che i ricorsi pervenuti al Garante successivamente alla data di applicazione del Regolamento EU 2016/679 sono trattati come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento.

Di tale disciplina per la trattazione degli affari pregressi il Garante dà notizia mediante avviso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

5. Il risarcimento e le responsabilità

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento deve risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al